



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'art. 33, sesto comma, della Costituzione;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n.508 del 1999;
- VISTO in particolare, l'art.14 del D.P.R. n.132/2003 che disciplina il procedimento per l'approvazione degli statuti di autonomia;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto musicale pareggiato "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese trasmesso con nota n.533 del 10 settembre 2003;
- VISTA la nota ministeriale n.1850 Segr/Afam del 18 ottobre 2007 con la quale sono stati formulati rilievi in merito alla proposta di statuto ed alle modalità della sua approvazione;
- CONSIDERATO che con delibera n. 34 del 31.10.2007 del Consiglio Comunale di Nocera Terinese lo Statuto è stato modificato in conformità alle osservazioni di cui alla predetta nota;
- VISTE le note del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, rispettivamente prot. n. 0165538 del 24 dicembre 2007 e prot. n. DFP/0003898-23/01/2008.-1.2.3.1 con le quali è stato espresso parere favorevole all'approvazione del predetto Statuto;

DECRETA

E' approvato l'allegato Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese.

Roma, 01 APR. 2008

Decreto n. 64

IL MINISTRO



COPIA CONFORME




MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"P.I.TCHAIKOVSKY" di NOCERA TERINESE (CZ)
- ISTITUTO DI ALTA CULTURA -

STATUTO

ALLEGATO AL D.M. n. 64 del 1 Aprile 2008

INDICE



TITOLO I – Principi Generali **Pag. 3**

Art. 1 - Natura e finalità	Pag. 3
Art. 2 - Regolamento didattico	Pag. 4
Art. 3 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità	Pag. 4
Art. 4 - Mezzi dell'Istituzione	Pag. 4
Art. 5 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio	Pag. 5
Art. 6 - Entrata in vigore dei regolamenti	Pag. 5

TITOLO II – Organi **Pag. 6**

Art. 7 - Organi di governo	Pag. 6
Art. 8 - Presidente	Pag. 6
Art. 9 - Direttore	Pag. 6
Art. 10 - Consiglio di amministrazione	Pag. 7
Art. 11 - Consiglio accademico	Pag. 8
Art. 12 - Collegio dei revisori	Pag. 8
Art. 13 - Nucleo di valutazione	Pag. 9
Art. 14 - Collegio dei professori	Pag. 9
Art. 15 - La Consulta degli studenti	Pag. 10

TITOLO III – Organizzazione Amministrativa **Pag. 11**

Art. 16 - Uffici e organizzazione amministrativa	Pag. 11
Art. 17 - Direttore amministrativo	Pag. 11

TITOLO IV – Disposizioni Regolamentari **Pag. 12**

Art. 18 - Regolamento generale dell'Istituto	Pag. 12
Art. 19 - Regolamenti interni	Pag. 12

TITOLO V – Norme Finali e Transitorie **Pag. 12**

Art. 20 - Norme finali	Pag. 13
Art. 21 - Modifiche dello Statuto	Pag. 13



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Natura e finalità

- 1) Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della legge 508/99, l'Istituto Musicale P.I. Tchaikovsky, di seguito denominato Istituto, è sede primaria dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, svolge correlate attività di produzione e gode, per gli enunciati principi costituzionali, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 508/99;
- 2) Il presente Statuto è emanato, in prima applicazione, dagli attuali organi di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 132/03;
- 3) L'Istituto:
 - a) è una comunità di docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, delle libertà personali e collettive, delle pari opportunità, nonché al rispetto del principio di solidarietà;
 - b) afferma la propria libertà di pensiero nel campo dell'arte;
 - c) assicura il diritto allo studio ai più alti livelli;
 - d) favorisce, a livello nazionale e internazionale, la ricerca artistica come presupposto della formazione culturale, sociale e professionale e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
 - e) garantisce la libera attività di docenza, di ricerca, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica, fornendo i necessari strumenti e materiali;
 - f) riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
 - g) promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità e rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se nel caso, a strutture decentrate;
 - h) favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita dell'Istituto, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili;
 - i) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza eventuali attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;
 - j) cura l'aggiornamento del personale docente e non docente;
 - k) partecipa alla promozione, produzione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
 - l) istituisce corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, nel rispetto dei regolamenti di cui dall'art. 2, comma 7, della legge 508/99, e comunque fino al riordino del settore;
 - m) si organizza con appositi regolamenti interni emanati dal Presidente e deliberati dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico e il Collegio dei professori;



- n) ha la possibilità di articolarsi sul territorio con sedi staccate secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge 508/99;
- o) nel rispetto dei principi dettati dalla legge 508/99 e dagli articoli del presente statuto, ha possibilità di convenzionarsi con Università e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche organizzate in Politecnici delle Arti.
- 4) L'organizzazione dell'Istituto si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 2

Regolamento didattico

- 1) Il regolamento didattico dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99.
- 2) Il regolamento didattico dell'Istituto è approvato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3) Il regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 3

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

- 1) Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lettera c), e comma 3, del D.P.R. 132/03.
- 2) Il regolamento è adottato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 4

Mezzi dell'Istituzione

- 1) Fino al compimento del processo di statizzazione previsto dalla legge 508/99, l'Istituto viene finanziato in maniera stabile dal Comune di Nocera Terinese che ne assicura gli oneri di funzionamento e dall'Ente Morale "Accademia Musicale il Pentagramma" che conferisce altresì l'utilizzo di ogni bene strumentale attualmente in uso all'Istituto garantendone i servizi, in forza della delibera del Consiglio Comunale di Nocera Terinese n. 34 del 31.10.2007.
- 2) I mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle finalità sono dati:
 - a) da un contributo annuo del Comune di Nocera Terinese;
 - b) da un contributo annuo dall'Ente Morale "Accademia Musicale il Pentagramma";
 - c) da eventuali contributi di altri enti pubblici, ivi compresi l'Unione Europea, lo Stato Italiano, la Regione Calabria;
 - d) dai contributi degli studenti;
 - e) da altri proventi provenienti da attività svolte dall'Istituto;
 - f) da eventuali contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti privati o sponsor.
- 3) L'Istituto può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività svolte per conto terzi.

Art. 5

Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio

- 1) L'articolazione dell'offerta formativa ed il funzionamento e la suddivisione in diverse strutture didattiche dell'Istituzione sono regolate secondo le linee generali del Ministero Università e Ricerca, ed in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 508/99.

Art. 6

Entrata in vigore dei regolamenti

- 1) I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Istituto.



TITOLO II ORGANI

Art. 7

Organi di governo

- 1) Sono organi dell'Istituto:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Direttore;
 - c) Il Consiglio di amministrazione;
 - d) Il Consiglio accademico;
 - e) Il Collegio dei revisori;
 - f) Il Nucleo di valutazione;
 - g) Il Collegio dei professori;
 - h) La Consulta degli studenti.

Art. 8

Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.P.R. 132/03.
- 2) Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
- 3) Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 9

Direttore

- 1) Il Direttore è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto di terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
- 2) Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 132/03, agli statuti compete la disciplina dei requisiti per la carica di Direttore, esclusivamente nella fase di prima applicazione. A regime, i requisiti di professionalità saranno stabiliti dal regolamento dei cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della legge 508/99.
- 3) Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituto, tra docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
 - a) diploma conseguito presso un Conservatorio Statale e/o Istituto Pareggiato;
 - b) diploma di maturità quinquennale;
 - c) pregresse esperienze e capacità nel campo di direzione o vice direzione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - d) curriculum vitae che evidenzia l'attività didattica e di produzione.
- 4) Il Direttore nomina un vice-direttore, tra i docenti di prima fascia, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza, che resta in carica un anno.

- 5) Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
- 6) Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- 7) Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.



Art. 10 Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione è formato da n° 7 membri eletti ogni tre anni fatto salvo quanto previsto al comma 3, del presente articolo.
- 2) Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente dell'Istituto che convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente eletto dal personale docente;
 - d) uno studente designato dalla consulta degli studenti, tra gli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione;
 - e) un rappresentante esterno esperto di amministrazione nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 - f) un componente nominato dal Ministro su designazione del Sindaco del Comune di Nocera Terinese, fermo restando il rispetto della quota minima di contribuzione determinata dal D.M. di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 132/03;
 - g) un componente nominato dal Ministro su designazione del Presidente dell'Ente Morale Accademia Musicale il Pentagramma, fermo restando il rispetto della quota minima di contribuzione determinata dal D.M. di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 132/03.
- 3) I consiglieri di cui al comma 2, lettera f) e lettera g), nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo .
- 4) Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
- 5) Nella prima riunione è nominato il vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento.
- 6) Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto, in particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;
 - b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - c) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico, del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - d) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare in dotazione dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
 - e) decide di partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali, attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento di propri fini istituzionali. La collaborazione dell'Istituto, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario;
 - f) delibera, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge 508/99, apposite convenzioni, consorzi, organizzazioni varie con facoltà universitarie e con altre istituzioni di alta formazione, anche riorganizzate in Politecnici delle Arti, con enti di vario genere, scuole pubbliche e private promosse dal Consiglio accademico.

- 7) La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera c), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
- 8) Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 9) Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti che gli competono, decide la promozione e la programmazione delle attività, di visite guidate, di realizzazione degli interventi per il diritto allo studio in conformità dell'art. 6, della legge 508/99.

Art. 11

Consiglio accademico

- 1) Il Consiglio accademico è composto da n° 7 componenti.
- 2) Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal corpo docente con almeno un anno di servizio presso l'Istituto Pareggiato, in possesso di: diploma conseguito presso un Conservatorio Statale e/o Istituto Pareggiato, diploma di scuola secondaria superiore e curriculum vitae che evidenzia l'attività didattica e di produzione;
 - b) due studenti eletti dalla consulta degli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.
- 3) Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento. In particolare:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività dei docenti dell'Istituzione;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
 - f) provvede ad istituire con regolamento l'eventuale tutorato;
 - g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere, a livello consultivo, dell'apporto di altri organi.
- 5) In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare.

Art. 12

Collegio dei revisori

- 1) Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da n° 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca. L'ente Gestore, fino alla statizzazione dell'Istituto, formula le proprie indicazioni al Ministro dell'Università e della Ricerca, per la designazione di uno dei due componenti di nomina del MUR.

- 2) I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- 3) Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 13

Nucleo di valutazione

- 1) Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate di cui 2 scelti fra esperti esterni, anche eventualmente stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- 2) Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero competente entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di eventuali contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui al punto b).
- 3) L'Istituto assicura al nucleo di valutazione, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14

Collegio dei professori

- 1) La composizione del Collegio dei professori è stabilita dall'art. 11 del regolamento sull'autonomia. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, dai professori in servizio presso l'Istituto, ed in particolare:
 - a) delibera il regolamento didattico in sede di prima applicazione;
 - b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
 - c) svolge attività di supporto al Consiglio accademico.
- 2) Il Collegio dei professori viene convocato dal Direttore, in via ordinaria, sempre all'inizio di ogni anno Accademico e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri e su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:
 - a) la metà più uno dei componenti il Consiglio accademico;
 - b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.



Art. 15

La Consulta degli studenti

- 1) La Consulta degli studenti, costituita con delibera del Presidente, è composta da un numero minimo di n° 3 studenti eletti e comunque in base al numero degli studenti dell'Istituto. Fanno parte, inoltre, della consulta degli studenti, gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- 2) Le modalità di funzionamento della consulta degli studenti sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.
- 3) Il regolamento degli studenti è emanato con decreto del Direttore.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
- 5) In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. 132/03, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16

Uffici e organizzazione amministrativa

- 1) Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
- 2) A capo delle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo.
- 3) L'incarico a Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
- 4) L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, eventualmente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 17

Direttore amministrativo

- 1) Il Direttore amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
- 2) Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento.
- 3) Il Direttore amministrativo:
 - a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituto inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c) provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 18

Regolamento generale dell'Istituto

- 1) Il regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina l'organizzazione dell'istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli art. 2, art. 3 e art. 16, comma 1. In particolare disciplina:
 - a) modalità di convocazione degli organi collegiali;
 - b) modalità di elezione del Direttore;
 - c) modalità di elezione di rappresentanza negli organi di governo;
 - d) modalità di elezione della Consulta degli studenti;
 - e) disposizioni sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;
 - f) norme per la concessione di spazi per manifestazioni culturali;
 - g) norme generali riguardanti il funzionamento e i servizi del sistema bibliotecario;
 - h) norme in materia di pubblicazione e diritto d'autore;
 - i) modalità ed i limiti di partecipazione a consorzi o società consortili in generale.
- 2) Il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e la consulta degli studenti.
- 3) Il regolamento è emanato con decreto del Presidente.

Art. 19

Regolamenti interni

- 1) I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.
- 2) L'articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca sarà stabilito dal Regolamento generale d'Istituto e dal Regolamento didattico, in funzione della peculiarità delle diverse situazioni in cui operano.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Norme finali

- 1) Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico, sempre nel rispetto delle direttive Ministeriali. Possono essere previsti, nel corso dell'anno accademico, nei principi enunciati dal regolamento didattico, master, seminari, convegni e ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio accademico.
- 2) In prima applicazione, le elezioni degli organi di governo, sono svolte contemporaneamente entro 30 giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 2.
- 3) Tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto saranno pubblicate all'albo dell'Istituzione.
- 4) Il presente Statuto è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Art. 21

Modifiche dello Statuto

- 1) Le modifiche del presente Statuto, richieste dagli Organi competenti, sono adottate dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico e, per quanto di competenza, dalla consulta degli studenti. Le modifiche deliberate saranno trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative approvazioni ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

